

Comune di RIPE SAN GINESIO

Provincia di Macerata

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ED IL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Il sottoscritto, Luca Bettucci, Responsabile del servizio finanziario, in relazione al disposto dell'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera, a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.»;

RICHIAMATO l'art. 44 comma 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, in base al quale "A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni....."

In base alle norme del vigente regolamento comunale di contabilità, in ordine agli adempimenti prescritti, riferisce:

1) STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

- Le spese vengono erogate, sia per la competenza sia per i residui, nei limiti degli impegni assunti nell'ambito della disponibilità degli stanziamenti previsti in

Bilancio;

- Gli investimenti vengono attivati in funzione del reperimento dei relativi mezzi finanziari;
- Da un esame della dinamica delle operazioni contabili e amministrative ritiene:
 - a) che l'andamento delle entrate, sia per la competenza sia per i residui, è tale da rispettare le previsioni;
 - b) che le risorse finanziarie, nel complesso, saranno sufficienti per fare fronte alle esigenze dell'intero esercizio;

2) EQUILIBRI DI BILANCIO.

Gli equilibri del bilancio sono assicurati come dal seguente prospetto:

ENTRATE E SPESE CORRENTI

PARTE PRIMA ENTRATA

Titolo I - Entrate correnti tributarie, contrib. e perequative . .	€	564.018,21
Titolo II - Trasferimenti correnti	€	364.810,16
Titolo III - Entrate extra tributarie	€	180.677,79
Totale (+)	€	1.109.506,16

PARTE SECONDA SPESA

Titolo I - Spese correnti	€	1.081.474,13
Titolo IV – Rimborsi di prestiti	€	2.296,75
Totale (-)	€	1.083.770,88
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	€	4.570,93
Somma algebrica + o -	€	30.306,21

ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE

Da un attento esame delle scritture contabili è risultato assicurato l'equilibrio relativo al finanziamento delle spese in conto capitale.

PARTE PRIMA ENTRATA

Titolo IV - Entrate in conto capitale	€	2.037.867,71
Titolo VI - Accensione di prestiti	€	114.895,43
Totale (+)	€	2.152.763,14

PARTE SECONDA SPESA



Titolo II – Spese in conto capitale	€	2.297.962,83
	Totale (-) €	2.297.962,83
Fondo Pluriennale Vincolato per spese conto capitale	€	114.893,48
Avanzo Amministrazione applicato	€	0,00
	Somma algebrica + o - €	30.306,21

Il saldo negativo della parte in conto capitale è finanziata con il saldo positivo della parte corrente del Bilancio.

3) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO.

Da un attento esame complessivo della situazione debitoria è stato accertato l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

4) RIPIANO DI EVENTUALI DEBITI FUORI BILANCIO E/O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

Il rendiconto dell'esercizio 2015 è stato chiuso con un avanzo di amministrazione dell'importo di € 13.557,61, come da delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28.04.2016. Il rendiconto dell'esercizio 2016 non è stato ancora approvato in seguito alla sospensione dei termini previsti dal DL 189/2016 per i comuni colpiti dal sisma centro italia 2016

Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione;

P R O P O N E

l'adozione di apposita deliberazione consiliare recante per oggetto: «Assestamento generale di Bilancio e Salvaguardia degli equilibri di Bilancio per l'esercizio 2017 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del D.LGS 267/2000» ed a tal proposito

A T T E S T A

- che il bilancio, allo stato attuale, conserva l'equilibrio finanziario ed il pareggio di gestione di competenza e dei residui e che, presumibilmente, salvo eventi straordinari ed imprevedibili che potrebbero verificarsi da oggi alla fine dell'anno, lo stesso pareggio sarà conservato alla chiusura dell'esercizio;
- che non esistono debiti fuori bilancio che necessitano il "Riconoscimento di legittimità";

- che non esistono debiti fuori bilancio e che l'ultimo esercizio chiuso non presenta disavanzo di amministrazione

Ripe San Ginesio, li 22.09.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Luca Bettucci

